



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA
SOCIALE

Direzione generale della Sanita'
Servizio prevenzione

Prot n

Cagliari,

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanita'
Prot Uscita del 22/03/2010
nr 0006073
Classifica XV 12 2



- > Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Dipartimento per la Sanita' Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
ROMA
- > Al CESME c/o Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise
TERAMO
- > All' Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale
SEDE
- > All' Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente
SEDE
- > Ai Direttori Generali delle A S L della Sardegna
LORO SEDI
- > Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle A S L della Sardegna
LORO SEDI
- > All' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
SASSARI
- > Al Rappresentante del Governo c/o la Regione Sardegna
CAGLIARI
- > Alle Prefetture della Regione Sardegna
LORO SEDI
- > Al Comando Gruppo Carabinieri N A S
CAGLIARI
SASSARI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'
Servizio prevenzione

- > Agli Ordini Provinciali Medici Veterinari
LORO SEDI
- > All' Agenzia LAORE
CAGLIARI
- > All' Agenzia AGRIS
SASSARI
- > All' A R A della Sardegna
CAGLIARI
- > Alle A P A della Sardegna
LORO SEDI
- > Alle Associazioni di Categoria
 - Coldiretti
 - CIA
 - Confagricoltura
 - COPAGRI**LORO SEDI**

Oggetto Decreto N° 8 del 19 marzo 2010 su "Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – Anno 2010

Si rende noto, per conoscenza e per quanto di competenza, che entra immediatamente in vigore il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale n° 8 del 19/03/2010, in corso di pubblicazione sul B U R A S , che abroga il D A I S n 37 del 09/12/2008 ed il n 2870/DecA/4 del 17 02 2009

Si comunica inoltre che il sopracitato Decreto è disponibile sul sito ufficiale della Regione Sardegna ([http //www regione sardegna it](http://www.regione.sardegna.it)), seguendo il percorso REGIONE (colonna a sinistra dello schermo) – Assessorati (colonna a sinistra) - Assessorato Igiene e Sanita' (al centro) SERVIZI (colonna a destra) – Decreti (colonna a destra)

Il Direttore del Servizio Prevenzione

Dott ssa Donatella Campus

SF/Resp 4 4 





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Regione Autonoma della Sardegna
Uff. Gab. Igiene, Sanita' e Assistenza Sociale
Prot. Uscita del 19/03/2010
nr 0000531/DecA/8
Classifica 136

DECRETO N 8

19



Oggetto	Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – Anno 2010
VISTO	lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione,
VISTO	il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n 1265,
VISTO	il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n 320 e successive modificazioni,
VISTO	l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, e successive modifiche,
VISTA	la Legge Regionale 8 luglio 1985, n 15,
VISTA	la Legge 2 giugno 1988, n 218,
VISTO	il Decreto Legislativo n 502/92 e successive modificazioni,
VISTA	la Direttiva 96/23/CE del Consiglio,
VISTA	la Legge Regionale 13 novembre 1998 n 31,
VISTO	il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n 196,
VISTA	l'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche,
VISTO	il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini,
VISTA	la nota del Ministero della Salute prot DGVA-VIII-1720-P 18 d/18 del 19 gennaio 2005 che dispone il non utilizzo del vaccino per la Blue Tongue sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005,
VISTA	la Legge Regionale 28 luglio 2006, n 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale,
VISTA	la circolare esplicativa del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale sulla campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini n 5518 del 16 03 2007,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8
DEL 19/12/2009

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale,
- VISTA** la nota del Ministero della Salute n. 5739-P-28/03/2008 su "Blue Tongue – Campagna di vaccinazione 2008", il cui Allegato B riporta il "Protocollo per la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini",
- VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 37 del 09 dicembre 2008 su "Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – anno 2008-2009",
- ATTESO** che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. DGSAF III/22026/P-I 8d/18 del 06/11/2008, ha esteso a 6 mesi la durata dell'immunità conferita agli animali della specie bovina dai vaccini inattivati,
- VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 2870 Dec A/4 del 17/02/2009 su "Misure urgenti contro la febbre catarrale degli ovini da sierotipo 8"
- VISTA** la nota del Ministero della Salute prot. n. 10317 del 01/06/2009 su "Blue tongue – movimentazione degli animali sensibili sul territorio nazionale",
- CONSIDERATA** la situazione epidemiologica favorevole per la Blue tongue di tutta la regione e della provincia di Olbia – Tempio,
- VISTA** la situazione dei territori sottoposti a restrizione per febbre catarrale degli ovini di cui al Sistema informativo della Commissione Europea EUBTNET visualizzabile sul sito web DG-SANCO http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt_restrictedzones.pdf,
- PRESO ATTO** della disponibilità dei vaccini spenti bivalenti per i sierotipi BTV2/4 e BTV1/8,
- PRESO ATTO** dell'interruzione della produzione del vaccino inattivato BTV1 comunicata dal Ministero della Salute, con nota prot. n. 1757-P del 03/02/2010,
- RITENUTO** necessario immunizzare nella provincia di Olbia – Tempio per il sierotipo BTV8 i greggi che nel corso della precedente campagna vaccinale non sono stati vaccinati, e la rimonta ovina dei greggi vaccinati nella precedente campagna vaccinale,
- RITENUTO** necessario immunizzare per i sierotipi BTV2 e BTV4 gli ovini da rimonta dei greggi del territorio regionale,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL

19 marzo 2010

RITENUTO necessario garantire la movimentazione degli animali delle specie recettive alla Blue tongue tramite la vaccinazione per i sierotipi circolanti nel territorio d'origine con i vaccini disponibili,

VISTO il parere favorevole dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro pastorale acquisito in data 18/03/2010 prot. n. 525,

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

DECRETA

ART. 1 Obiettivi

- 1 I principali obiettivi della campagna vaccinale sono
 - a) proteggere il patrimonio ovino e caprino isolano dai danni derivanti dalla circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini dei sierotipi BTV1, BTV2, BTV4 e BTV8,
 - b) consentire la movimentazione intraregionale ed extraregionale degli animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini,
 - c) svolgere approfondimenti diagnostici nei casi di sieroconversione negli animali sentinella finalizzati alla conferma o esclusione della circolazione del virus

ART. 2 Programma di vaccinazione

- 1 Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria gli allevamenti della specie ovina della provincia di Olbia – Tempio che non sono stati immunizzati contro il sierotipo BTV8 nel corso della campagna vaccinale 2009, secondo lo schema vaccinale di cui all'Allegato 1
- 2 Nelle altre province tutti gli animali della specie ovina appartenenti alla categoria della rimonta, nati dopo il 01/09/2009 e destinati alla riproduzione, devono essere sottoposti a vaccinazione contro i sierotipi BTV2 e BTV4 secondo lo schema vaccinale di cui all'Allegato 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N° 8
DEL

19 MAR 2010

- 3 La vaccinazione di cui ai commi 1 e 2 sarà estesa anche alla specie caprina con circolare del Servizio Prevenzione, previa acquisizione dell'autorizzazione del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 8 del D.L. n° 06 aprile 2006, n. 193
- 4 Gli animali delle specie bovina ed ovina destinati alla movimentazione devono essere sottoposti alla vaccinazione secondo lo schema vaccinale di cui all'Allegato 1 per i sierotipi BTV1, BTV2, BTV4 e BTV8
- 5 Le operazioni di vaccinazione sono registrate con la modulistica di cui all'Allegato 2 "Verbale di vaccinazione" e con la scheda SBT09 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modifiche
- 6 I Servizi veterinari nel corso degli interventi vaccinali svolgono attività di educazione sanitaria illustrando le modalità di lotta all'insetto vettore di cui all'Allegato 4
- 7 Gli animali delle specie recettive individuati come "sentinelle" per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica nel sistema informativo nazionale Blue Tongue, sono esclusi dalla vaccinazione
- 8 Il Servizio veterinario di Sanità Animale delle ASL può esentare dagli obblighi di vaccinazione previsti ai primi due commi del presente articolo, i greggi che soddisfano tutti i seguenti requisiti
 - a) sono allevati in territori considerati a basso rischio d'insorgenza di focolaio di malattia per posizione geografica (altitudine),
 - b) non sono soggetti a movimentazione per motivi gestionali (es. transumanza) verso zone caratterizzate da un livello di rischio di malattia più elevato,
 - c) non sono stati mai interessati da epidemie di febbre catarrale degli ovini negli anni precedenti

ART. 3 Movimentazione intraregionale degli animali

- 1 Tutti gli animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini degli allevamenti situati in zona di protezione comprendente i territori dei comuni situati nel raggio di 4 km intorno all'allevamento sede di focolaio o di sieroconversione, (Allegato 1 del Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità N° 48/8 del 16/09/2003 e successive modificazioni, e sistema informativo nazionale visualizzabile nel sito internet www.izs.it), destinati verso un altro allevamento al di fuori della zona di protezione devono essere vaccinati per i sierotipi circolanti nel territorio di origine secondo le procedure di cui all'allegato 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8
DEL 19 MAR 2010

- 2 Gli animali delle specie recettive presenti in zona di protezione per febbre catarrale degli ovini, ancorche non vaccinati per i sierotipi circolanti, possono uscire dalla suddetta zona per l'immediata macellazione alle seguenti condizioni
- a) non presentino segni clinici di malattia,
 - b) il Servizio veterinario di destinazione sia preavvisato almeno 48 h prima dell'invio della partita,
 - c) i singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insetto-repellente eseguito almeno 48 h prima della partenza, e comunque in conformita con la direttiva del Consiglio 96/23/CE, nel rispetto dei tempi di sospensione dei prodotti utilizzati. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento)
 - d) gli animali siano inviati sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia. L'avvenuta macellazione degli animali della specie ovina e caprina deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e deve essere trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di partenza della partita. Per i bovini l'avvenuta macellazione verra verificata direttamente sull'archivio della BDN in quanto comunicata per singolo capo
- 3 In deroga al comma 1, gli animali delle specie recettive degli allevamenti presenti in zona di protezione destinati ad altri allevamenti, possono uscire dalle suddette zone, ancorche non vaccinati per i sierotipi circolanti, purché
- a) non presentino segni clinici di malattia,
 - b) siano diretti verso zone di protezione per gli stessi sierotipi circolanti nella zona di protezione di partenza,
 - c) i singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insetto-repellente eseguito prima della partenza in conformita con la direttiva del Consiglio 96/23/CE. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento)
 - d) il Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento di destinazione abbia rilasciato il nullaosta alla movimentazione
- 4 L'allevatore o detentore degli animali di cui al precedente comma, qualora sussistano problematiche relative alla custodia, all'alimentazione ed al benessere animale, può presentare ai Servizi veterinari competenti sui territori di partenza e di destinazione una motivata richiesta al fine dell'autorizzazione all'uscita dalla zona di protezione,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL

19 3 2010

anche verso zona di sorveglianza L'autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni

- a) il Servizio veterinario competente sul territorio di partenza abbia accertato la sussistenza delle condizioni di necessità sopracitate,
- b) il Servizio veterinario di destinazione abbia concesso il nullaosta per la movimentazione,
- c) siano state attivate le procedure per il trasporto sotto vincolo sanitario, e il Servizio veterinario di destinazione sia avvertito almeno 48 h prima della partenza,
- d) siano stati sottoposti a visita al momento della partenza gli animali da movimentare al fine di escludere la presenza di sintomi riferibili alla malattia, il risultato della visita deve essere riportato sul modello 4,
- e) i singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insetto-repellente in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE prima della partenza. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento),
- f) gli animali siano condotti all'allevamento o azienda di destinazione senza sostare in mercati, fiere o stalle di sosta,
- g) il Servizio veterinario di destinazione dia riscontro dell'arrivo degli animali al Servizio veterinario di provenienza,

5 Gli animali delle specie recettive situati nelle zone di sorveglianza per febbre catarrale degli ovini, che non sono stati vaccinati nei confronti dei sierotipi circolanti, possono essere movimentati per l'immediata macellazione nei mattatoi del territorio regionale

6 Le movimentazioni degli animali delle specie recettive, situati nelle zone di sorveglianza per febbre catarrale degli ovini, verso un altro allevamento, ancorché non vaccinati, sono autorizzate dal Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento di partenza alle seguenti condizioni

- a) abbia notificato al Servizio veterinario di destinazione la movimentazione almeno 48 h prima della partenza,
- b) abbia acquisito il nullaosta dal Servizio veterinario di destinazione

7 Nel caso di una evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica riferita al sierotipo 8, la Direzione Generale della Sanità provvede a sospendere con effetto immediato le autorizzazioni alla movimentazione in uscita dalla provincia di Olbia – Tempio di cui al comma precedente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL

19/3/2020

ART. 4 Movimentazione extraregionale degli animali

1. Gli animali delle specie recettive destinati alla movimentazione verso allevamenti devono essere vaccinati per i sierotipi circolanti nel territorio di origine con le seguenti modalità:
 - a) da più di 14 giorni e non più di un anno rispetto all'immunizzazione di base con il vaccino inattivato BTVPUR AISap 2 - 4 per gli animali della specie ovina,
 - b) da più di 21 giorni e non più di sei mesi rispetto all'immunizzazione di base con il vaccino inattivato BTVPUR AISap 1 - 8 per gli animali della specie ovina,
 - c) da più di 14 giorni e non più di sei mesi rispetto all'immunizzazione di base con il vaccino inattivato BTVPUR AISap 2 - 4 per gli animali della specie bovina,
 - d) da più di 21 giorni e non più di sei mesi rispetto all'immunizzazione di base con il vaccino inattivato BTVPUR AISap 1 - 8 per gli animali della specie bovina,
2. In caso di nuove indicazioni da parte del Ministero della Salute, apposita circolare del Direttore del Servizio Prevenzione diramata le specifiche disposizioni sull'utilizzo dei vaccini bivalenti di cui al comma precedente, potranno avvenire qualora fossero disponibili altre tipologie di vaccino.
3. Gli animali non vaccinati delle specie recettive, destinati verso allevamenti situati in zone libere o di restrizione per altri sierotipi possono essere movimentati qualora si dimostri la presenza di anticorpi verso tutti i sierotipi circolanti nel territorio d'origine con una prova sierologica effettuata tra i 60 giorni ed i 360 giorni prima dello spostamento.
4. Gli animali di cui al comma precedente possono essere movimentati dopo 30 giorni dal test sierologico positivo purché venga eseguita, con esito negativo, anche la prova di laboratorio PCR nei 7 giorni antecedenti la movimentazione. I costi relativi all'esecuzione delle analisi di cui al comma presente ed al precedente sono a carico del richiedente.
5. Per gli animali presenti negli ambiti di territorio regionale riconosciuti "zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale" ai sensi dell'allegato V del Regolamento (CE) 1266/2007 sulla base delle risultanze della sorveglianza sierologica ed entomologica ufficiale, e per gli animali stabulati in locali dotati di strutture in grado di impedire l'ingresso dei vettori, appositamente autorizzati ai sensi dell'OM 11 maggio 2001 e successive modifiche, si applica l'esenzione dal divieto di uscita secondo le condizioni previste nell'allegato III del Regolamento (CE) 1266/2007.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL

19 MAR 2010

- 6 Gli animali delle specie recettive, anche se non vaccinati per i sierotipi circolanti, possono essere inviati ai mattatoi di altre Regioni, purché
- a) il Servizio veterinario di destinazione sia stato preavvisato almeno 48 h prima dell'invio della partita,
 - b) gli ovini e i caprini da movimentare, siano sottoposti a visita clinica prima del carico da parte del veterinario ufficiale con esito favorevole,
 - c) i singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insetto-repellente eseguito almeno 48 h prima della partenza, e comunque in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE prima della partenza. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento),
 - d) gli animali delle specie recettive siano inviati sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia. L'avvenuta macellazione degli animali della specie ovina e caprina deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e che deve essere trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di partenza della partita. Per i bovini l'avvenuta macellazione verrà verificata direttamente sull'archivio della BDN in quanto comunicata per singolo capo
 - e) Oltre alle condizioni di cui al comma precedente potranno essere movimentati gli animali di specie recettive, vaccinati o no per i sierotipi circolanti e destinati ad un allevamento di altra regione nell'ambito degli accordi interregionali finalizzati all'accettazione dei rischi connessi a tali movimentazioni

ART 5 Monitoraggio degli effetti indesiderati della vaccinazione

- 1 L'allevatore che constata la comparsa di effetti collaterali, informa immediatamente il Servizio veterinario della ASL competente, in ogni caso il termine ultimo di segnalazione è fissato al 60° giorno dalla data di vaccinazione degli animali
- 2 Nel caso di segnalazione di danni diretti per capi morti o aborti, il veterinario ufficiale compila la scheda di rilevamento degli effetti indesiderati di cui all'allegato 3, e procede al prelievo di campioni biologici da inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con la scheda SBT10 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 2

DEL

19 MAR 2010

ART 6 Attività particolari di sorveglianza

- 1 Le ASL competenti sulle aziende – sentinella che risultassero positive alle prove sierologiche effettuate nell'ambito del Piano di sorveglianza sierologica per la Blue tongue, possono svolgere ulteriori accertamenti diagnostici clinici e di laboratorio da concordare con il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale volti a confermare o escludere la circolazione virale nel territorio circostante
- 2 Le aziende zootecniche che abbiano introdotto direttamente o indirettamente nel 2010 animali di specie recettive da territori sottoposti a restrizione per Blue tongue sono inserite obbligatoriamente nel sistema di sorveglianza sierologica per la Blue tongue per un periodo minimo sei mesi, con almeno cinque animali sentinella in ciascuna azienda

ART 7 Obblighi, adempimenti e indennizzi

- 1 I proprietari o detentori degli animali recettivi debbono offrire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi, in particolare provvedendo al contenimento degli animali
- 2 Ai proprietari o detentori di animali vaccinati, che a causa della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini abbiano subito casi di mortalita' o aborti, sono riconosciuti gli indennizzi ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218
- 3 Ai proprietari o detentori di allevamenti sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini sono corrisposti gli indennizzi per i capi abbattuti o morti, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218
- 4 I proprietari o detentori che non hanno ottemperato alle disposizioni previste nel comma 1, o che si sono comunque sottratti all'esecuzione dell'intero Piano di vaccinazione, non hanno diritto al riconoscimento di indennizzi per danni diretti o indiretti da eventuale focolaio di malattia successivamente verificatosi, indipendentemente dal sierotipo e dalla natura, vaccinale o di campo, del virus all'origine del focolaio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N° 8

DEL 19.11.2010

ART 8 Flusso Dati

- 1 I Responsabili dei Servizi veterinari delle ASL trasmettono settimanalmente al Servizio Prevenzione il riepilogo delle attività di vaccinazione svolte dai veterinari ufficiali, mediante le schede SBT09 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modifiche
- 2 Ai fini della certificazione dei capi morti per Blue tongue da indennizzare agli aventi diritto, i Responsabili dei Servizi veterinari di Sanita Animale delle ASL, entro il 30° giorno dall'ultimo caso clinico di Blue tongue, trasmettono al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanita e dell'Assistenza Sociale i seguenti dati relativi ai danni registrati nei focolai
 - a) codice aziendale, nominativo dell'allevamento, Comune,
 - b) n° di animali morti suddivisi per categoria secondo i campi di cui alle schede SBT01 e SBT02 del Manuale operativo
- 3 Il Servizio veterinario della ASL n° 2 invia al Servizio Prevenzione regionale, entro e non oltre il 30/09/2010 i dati riassuntivi relativi alle operazioni svolte con il vaccino bivalente BTV1/BTV8 nei greggi ovini e gli elenchi in formato elettronico degli allevamenti ovini e caprini presenti nel territorio con almeno un capo vivo, suddivisi secondo le seguenti tipologie
 - a) allevamenti vaccinati per il sierotipo 8 nelle campagne precedenti,
 - b) allevamenti vaccinati per il sierotipo 8 nella presente campagna, con l'indicazione del n° di capi vaccinati distinti per categoria,
 - c) allevamenti non vaccinati ai sensi dell'art 2, comma 8,
 - d) allevamenti non vaccinati in quanto riformati per gravi motivi sanitari,
 - e) allevamenti non vaccinati per mancata collaborazione da parte dell'allevatore
- 4 In caso di danni diretti rilevati in seguito a vaccinazione, il Servizio veterinario competente invia la scheda di rilevamento di cui all'Allegato 3, con i relativi aggiornamenti, al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita e dell'Assistenza Sociale unitamente alla copia della scheda SBT10, entro il 30 settembre 2010 e comunque non oltre sessanta giorni dalla somministrazione del vaccino



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N° 8

DEL

19 MAR 2010

ART 9 Abrogazioni e norme finali

- 1 Per tutte le fattispecie non previste dal presente Decreto concernenti le misure sanitarie in corso di epidemia e la sorveglianza sierologica si rimanda alle norme dell'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modificazioni, del Manuale operativo e Piano di emergenza di cui al D L vo n° 225/2003, della Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, e del Regolamento (CE) N 1266/2007 della Commissione
- 2 Le spese relative alle analisi di laboratorio effettuate per autorizzare la movimentazione degli animali sono a carico del proprietario degli stessi
- 3 I Commissari Straordinari, i Servizi di Sanita animale delle ASL e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente decreto
- 4 Sono abrogati i Decreti dell'Assessore dell'Igiene e Sanita e dell'Assistenza Sociale n 37 del 09 dicembre 2008 e n 2870/DecA/4 del 17 02 2009
- 5 Il presente Decreto, che sara pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet www.regione.sardegna.it, entra immediatamente in vigore ed ha validita di un anno dalla data di emanazione

SF/Resp 4 4

DC/Dir Serv Prev

MT/Dir Gen

L'Assessore

Antonio Angelo Liori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n. 8

del 19 Aprile 2010 Allegati

Allegato n. 1

PROTOCOLLO DI UTILIZZO DEI VACCINI INATTIVATI

I vaccini per la protezione dal virus della febbre catarrale degli ovini, sierotipi BTV1, BTV2, BTV4 e BTV8 sono stati messi a disposizione dal Ministero della Salute e sono i seguenti

- BTVPUR AISap 2-4,
- BTVPUR AISap 1-8

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna immagazzina i lotti inviati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sino al ritiro da parte dei Servizi veterinari delle ASL dei quantitativi a loro assegnati da parte del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità

Ciascun Ente, che provveda ad immagazzinare, anche temporaneamente, e a distribuire il vaccino, dovrà

- garantire la corretta conservazione del vaccino sino alla sua distribuzione/utilizzazione,
- tenere un registro di carico e scarico conforme al modello riportato nella Scheda SBT08 (allegato alla nota del Ministero della Salute n. DGVA VIII-2751-PI 8 d/18 del 06-02-2004), compilato secondo le istruzioni allegate alla stessa nota (Sezione 8). Nel registro di carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino o di soluzione sterile andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di vaccinazione

I Servizi Veterinari locali assicurano che

- la somministrazione del vaccino avvenga nei tempi e nei modi indicati nel programma di vaccinazione e nel rispetto delle buone pratiche veterinarie,
- gli interventi vaccinali effettuati nelle aziende siano accuratamente registrati utilizzando la Scheda SBT09 compilata secondo le istruzioni allegate alla stessa nota di cui sopra (Sezione 8),

I Servizi veterinari hanno la responsabilità di informare gli allevatori dei possibili effetti indesiderati provocati dalla vaccinazione contro la BT e contestualmente dei vantaggi della vaccinazione in relazione alla perdita legate alla presenza della malattia e dell'infezione

Devono altresì informare gli allevatori dell'obbligo di segnalare immediatamente al Servizio Veterinario della ASL competente eventuali effetti indesiderati

SCHEMA VACCINALE DI SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione dei vaccini BTVPUR AISap 2-4 e BTVPUR AISap 1-8 può essere effettuata contestualmente nella stessa seduta in due punti diversi (Nota del Servizio Prevenzione prot. n. 2745 del 16/02/2009)

PRESENTAZIONE DEL VACCINO INATTIVATO PER I SIEROTIPI BTV2 E BTV4

Il vaccino è costituito da un flacone di propilene da 100 ml (100 dosi), contenente una sospensione di virus inattivato dei sierotipi BTV2 e BTV4, adiuvato con idrossido di alluminio e saponina

Specie

Il vaccino è destinato agli animali della specie ovina e della specie bovina

Indicazioni

Protegge gli animali vaccinati dall'infezione, dalla viremia e dai sintomi clinici di malattia provocati dal virus della Blue tongue sierotipi BTV2 e BTV4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n. 8

del 19 MAR 2010 Allegati

Controindicazioni

Nessuna allo stato delle conoscenze attuali

Effetti collaterali

La vaccinazione potrebbe provocare piccoli gonfiori nel sito dell'inoculo e/o lieve febbre, di breve durata

Precauzioni particolari

- Vaccinare solo animali in buono stato di salute,
- Prestare particolare attenzione agli animali in gravidanza,
- Somministrare il vaccino sterilmente,

Modalità di somministrazione

Agitare prima dell'utilizzo evitando la formazione di bolle, poiché queste potrebbero aumentare la reazione locale nel sito di inoculo

La dose è di 1 ml da somministrare sottocute secondo il seguente schema vaccinale

OVINI Prima immunizzazione

- prima iniezione per gli ovini di età superiore ad 1 mese d'età (2 mesi ½ se figli di pecore vaccinate)
- seconda iniezione dopo 21-30 giorni dopo la prima

Richiamo annuale

Una iniezione entro un anno dall'ultima somministrazione di vaccino

BOVINI Prima immunizzazione

- prima iniezione a partire da 2 mesi ½ d'età,
- seconda iniezione dopo un mese dalla prima

Movimentazione

Gli ovini che hanno completato la prima immunizzazione o che sono stati sottoposti al richiamo annuale possono essere movimentati ai sensi del presente Decreto, dopo almeno 14 giorni e non oltre un anno dall'ultima vaccinazione

I bovini che sono stati sottoposti alla seconda vaccinazione possono essere movimentati a partire dal 15° giorno fino al 6° mese dopo la seconda somministrazione, come previsto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. prot. DGSAFV III/22026/P-I 8 d/18 del 06-11-2008

Sovradosaggio ed antidoti

Nessun effetto eccetto quelli sopra citati sono stati osservati in caso di sovradosaggio

Tempo di sospensione

Nessuno

Incompatibilità

Non miscelare con altri vaccini

Modalità di conservazione

Conservare tra i +2°C and +8°C. Dopo l'apertura del flacone il vaccino può essere utilizzato entro le 24 h successive se viene conservato a queste temperature. Tenere al riparo della luce. Non congelare.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n. 8

del 9 MAR 2010 Allegati

PRESENTAZIONE DEL VACCINO INATTIVATO PER I SIEROTIPI BTV1 E BTV8

Il vaccino è costituito da un flacone di propilene da 100 ml (100 dosi), contenente una sospensione di virus inattivato dei sierotipi BTV1 e BTV8, adiuvato con idrossido di alluminio e saponina

Specie

Il vaccino è destinato agli animali della specie ovina e della specie bovina

Indicazioni

Protegge gli animali vaccinati dall'infezione, dalla viremia e dai sintomi clinici di malattia provocati dal virus della Blue tongue sierotipi BTV1 e BTV8

Controindicazioni

Nessuna allo stato delle conoscenze attuali

Effetti collaterali

La vaccinazione potrebbe provocare piccoli gonfiori nel sito dell'inoculo e/o lieve febbre, di breve durata

Precauzioni particolari

- Vaccinare solo animali in buono stato di salute,
- Prestare particolare attenzione agli animali in gravidanza,
- Somministrare il vaccino sterilmente,

Modalità di somministrazione

Agitare prima dell'utilizzo evitando la formazione di bolle, poiché queste potrebbero aumentare la reazione locale nel sito di inoculo

La dose è di 1 ml da somministrare sottocute secondo il seguente schema vaccinale

OVINI E BOVINI Prima immunizzazione

- prima iniezione per gli animali di età superiore ad 1 mese d'età (2 mesi ½ se figli di madri vaccinate)
- seconda iniezione dopo 21-30 giorni dopo la prima

Richiami successivi

Una iniezione entro sei mesi dall'ultima somministrazione di vaccino

Movimentazione

Gli ovini e i bovini che hanno completato la prima immunizzazione o che sono stati sottoposti al richiamo annuale possono essere movimentati ai sensi del presente Decreto, dopo almeno 21 giorni e non oltre sei mesi dall'ultima vaccinazione

Sovradosaggio ed antidoti

Nessun effetto eccetto quelli sopra citati sono stati osservati in caso di sovradosaggio

Tempo di sospensione

Nessuno

Incompatibilità

Non miscelare con altri vaccini

Modalità di conservazione

Conservare tra i +2°C and +8°C Tenere al riparo della luce Non congelare



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n. 8

del 19 MAR 2010

Allegati

Verbale di vaccinazione

Allegato n. 2

ASL n. _____ Comune _____ Località _____
Proprietario _____ Codice aziendale _____

Censimento ovini

	Capi
Totale maschi	
Totale femmine	
Maschi adulti	
Femmine adulte	
Totale	

Censimento caprini

	Capi
Totale maschi	
Totale femmine	
Maschi adulti	
Femmine adulte	
Totale	

Riepilogo vaccinazione

	N capi vaccinabili	N capi vaccinati	N capi riformati	Motivo della riforma
Arieti				
Pecore adulte				
Ovini di età tra 0 e 6 mesi				
Becchi				
Capre adulte				
Caprini tra 0 e 6 mesi				

Per le greggi di ovini e caprini non destinate alla movimentazione extraregionale occorre indicare l'identificazione individuale solo se non è vaccinato tutto il gregge nel seguente prospetto

a) ☐ Tutto l'effettivo del gregge b) ☐ riformati/vaccinati* (*cancellare la voce che non interessa)

1	9	17	25	33	41	49	57
2	10	18	26	34	42	50	58
3	11	19	27	35	43	51	59
4	12	20	28	36	44	52	60
5	13	21	29	37	45	53	61
6	14	22	30	38	46	54	62
7	15	23	31	39	47	55	63
8	16	24	32	40	48	56	64

Per i bovini, bufalini, ovini e caprini destinati alla movimentazione extraregionale si deve indicare obbligatoriamente il N° totale dei capi vaccinati e l'identificativo individuale

bovini (n. _____) bufalini (n. _____) ovini (n. _____) caprini (n. _____)

1	17	33	50	67	85	103	121
2	18	34	51	68	86	104	122
3	19	35	52	69	87	105	123
4	20	36	53	70	88	106	124
5	21	37	54	71	89	107	125
6	22	38	55	72	90	108	126
7	23	39	56	73	91	109	127
8	24	40	56	74	92	110	128
8	24	40	57	75	93	111	129
9	25	41	58	76	94	112	130
10	26	42	59	77	95	113	131
11	27	43	60	78	96	114	132
12	28	44	61	79	97	115	133
13	29	45	62	80	98	116	134
14	30	46	63	81	99	117	135



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Allegati

Decreto n. 8

del

19 MAR 2010

- L'allevatore ha acconsentito e ha collaborato all'esecuzione della vaccinazione?
SI NO
- Nel caso in cui l'allevatore non abbia consentito la vaccinazione, è stato comunque consegnato materiale divulgativo sulla Profilassi sanitaria diretta contro la febbre catarrale degli ovini ?
SI NO

Spazio per eventuali osservazioni dell'allevatore

Firma dell'allevatore

Data

Il Veterinario Ufficiale (timbro e firma leggibile)

AS



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n. 8 del 19 MAR 2010 Allegati

Allegato 3

Scheda di rilevamento e aggiornamento di eventuali effetti indesiderati

Codice aziendale _____ Proprietario _____ ASL _____
Comune _____ Localita' _____

1 Manifestazioni infettive nell'ultimo anno prima della vaccinazione

Malattia	Diagnosi clinica	Diagnosi laboratorio	di	Terapia	Vaccinazione
Blue tongue					
Gastroenterotossiemie					
Pasteurellosi					
Aborti/nati mortalita					
Agalassia					
Altro					

2 Mortalita pregressa (%)

anno	adulti	agnelli
2007		
2008		
2009		

3 Ultimi trattamenti antiparassitari vaccinali ed antibiotici

Prodotto	Data del trattamento	Categoria	Numero trattati

4 Vaccinazione BT effettuate in azienda

Vaccino	Specie animale	Data di vaccinazione	Numero animali vaccinati

5 Registrazione effetti indesiderati successivi alla vaccinazione

SPECIE	Sintomi	Nuovi casi	n casi totali (somma dei casi riscontrati dalla vaccinazione)	adulti	giovani
OVINI	Aborti				
	Mortalita				
CAPRINI	Aborti				
	Mortalita				
BOVINI	Aborti				
	Mortalita				
BUFALINI	Aborti				

16



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n. 8 del 19/11/1990 Allegati

	Mortalita'				
--	------------	--	--	--	--

6 Sintomi clinici rilevati dopo la vaccinazione

Sintomi	n casi totali (somma dei casi riscontrati dalla vaccinazione)	di cui n nuovi casi in data odierna	Gravita' media (lieve 1- moderata 2- grave 3)
Ipertermia			
Riduzione produzione latte			
Edema nella regione testa			
Edema mammario			
Mastiti			
Alterazioni della deambulazione, zoppie			
Emorragie cutanee			
Erosioni mucosa orale			
Scolo nasale			
Alterazioni del vello			
Dimagrimento			
Ottundimento del sensorio			
Altro			

OSSERVAZIONI _____

Data

Il Veterinario Ufficiale (timbro e firma leggibile)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n. 8 del 19/12/2010 Allegati

Allegato n. 4

METODI DI LOTTA E DI PREVENZIONE AZIENDALE CONTRO IL CULICOIDES SPP

Principi di lotta

Il *Culicoides* è un insetto che misura pochi millimetri e trasmette a pecore, capre e bovini il virus della blue tongue o lingua blu, la febbre catarrale degli ovini. Eliminare questo insetto vuol dire eliminare la malattia. Eliminare il fango nell'azienda ha lo scopo di impedire all'insetto di deporre le uova, impedire all'uovo di diventare larva, alla larva di diventare adulto. In una parola bloccare la crescita. Oltre ad eliminare il fango bisogna impedire agli insetti adulti di entrare nei ricoveri degli animali, e importante perciò proteggere le aperture delle stalle con zanzariere a maglia stretta e irrorare con insetticidi le zanzariere, le pareti, i soffitti e tutti gli angoli oscuri e caldi dove l'insetto ama rifugiarsi.

Strategie possibili

- **Drenare e ricomare avvallamenti e fosse** per evitare la formazione di raccolte di acqua fangosa, letame e liquami negli ovili, intorno agli abbeveratoi e nei luoghi del pascolo e del meriggio
- **Rivoltare il fango** con l'aratura o con passaggi di trattore fino a 20/30 cm di profondità, per asciugarlo e devitalizzare le uova, larve e pupe del *Culicoides*. Se non è possibile, trattare il fango con latte di calce (sciogliere 3 kg di calce in 10 l d'acqua: questa quantità di soluzione è sufficiente per 10 metri quadrati di fango)
- **Canalizzare con tubature chiuse** verso pozzetti a perdita le acque di scarico delle lavorazioni del formaggio, delle concime, dei luoghi di ricovero chiusi o aperti, degli abbeveratoi e, in genere, tutti gli scarichi di acque superficiali
- **Predisporre ricoveri chiusi**, protetti con zanzariere a 74 maglie per centimetro quadrato, per ricoverare gli animali durante la notte (quando l'insetto punge con maggiore intensità)
- **Evitare perdite di liquami** sistemando accuratamente i pozzetti fognari, i piccoli depuratori e le fosse imhoff
- **Disinfestare l'interno e l'esterno dei ricoveri**, comprese le zanzariere, con insetticidi a base di piretroidi* a media e lunga persistenza e con effetto repellente

***Attenzione** nelle aziende a zootecnia biologica è vietato utilizzare il themephos e i piretroidi di sintesi